



## COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

### Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 58 del 23/12/2024**

**Oggetto:** APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di Dicembre alle ore 18:12 nell'aula consiliare del civico palazzo si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta Pubblica di Prima convocazione, sotto la presidenza di Rina Romani nella sua qualità di Presidente, il quale accerta la presenza del numero legale per deliberare, con l'intervento dei signori:

	<b>Nominativo</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	ROMANI RINA	Il Presidente	X	
2	D'AMBROSIO SARA	Il Sindaco	X	
3	MANDRONI MARTINA	Consigliere	X	
4	BIAGETTI FEDERICA	Consigliere	X	
5	CAGLIARI MARTINA	Consigliere	X	
6	SALVUCCI GRAZIANO	Consigliere	X	
7	REMASCHI ALESSANDRO	Consigliere		X
8	CIRANNA MARCO GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	SORINI SIMONI ILARIA	Consigliere	X	
10	PIPPY GIOVANNI	Consigliere	X	
11	CALANDRIELLO NICOLA	Consigliere	X	
12	MARCHETTI MAURIZIO	Consigliere		X
13	FAGNI FRANCESCO	Consigliere		X
14	MARCONI SIMONE	Vice Presidente	X	
15	ORLANDI FABIO	Consigliere		X
16	BIANCHI LUCA	Consigliere	X	
17	BIAGINI VALERIO MARIA	Consigliere		X
			13	54

Sono presenti gli assessori Toci Daniel, Minicozzi Alessio, La Vigna Adamo, Mastromei Francesco, Bernardini Valentina.

Sono nominati scrutatori i signori consiglieri: Pippi Giovanni, Calandriello Nicola e Orlandi Fabio.

Quindi, con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Daniela Di Pietro, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2025.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### VISTI:

- l'art. 1, commi 738 e seguenti, della Legge n. 160/2019 (“*Legge di bilancio 2020*”) il quale stabilisce l’abolizione, a decorrere dall’anno 2020, dell’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l’art. 52, del Dlgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile all’IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;
- le disposizioni del Dlgs. n. 504/1992 e dell’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, richiamate in materia di IMU dalla Legge n. 160/2019;

### RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (“*Legge Finanziaria 2001*”), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (“*Legge Finanziaria 2002*”), secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 360/1998 recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (“*Legge Finanziaria 2007*”), secondo il quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 172, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/2000 (“*Tuel*”), secondo il quale ai bilanci di previsione degli enti locali sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

### DATO ATTO che:

- l’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, prevede che “*a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo*”;
- il successivo art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, dispone espressamente che “*in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote*”;
- l’art. 1, comma 764, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che “*in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto*”;

- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che “*le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del*

*prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*”;

- il Dm. Mef 7 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, ha individuato, all'Allegato A allo stesso, le fattispecie di diversificazione delle aliquote Imu;

- l'art. 7, del Dm. Mef 7 luglio 2023, prevede “*l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2024*”;

- il D.M. Mef del 6 settembre 2024 con il quale, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023, è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 7 luglio 2023.

**VISTA** la deliberazione precedente e pari dati alla presente avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU – MODIFICA REGOLAMENTO" dichiarata immediata eseguibile, adottata al fine di recepire le modifiche dettate dalla nuova normativa;

**CONSIDERATO** che, in materia di aliquote e detrazioni IMU, l'art. 1, commi 748 e seguenti, della Legge n. 160/2019 prevede che:

- l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93, del Dpr. n. 616/1977 (comma 749);

- l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Dl. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento (comma 750);

- l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 752);

- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);

- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (comma 754);

**RICHIAMATE** le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel Comune di Altopascio nell'anno 2024, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

Fattispecie	Misura IMU
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9 nonché relative pertinenze, con applicazione della detrazione di € 200,00 rapportati al periodo e alla quota di destinazione della medesima.	0,60%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
Fabbricati ex art. 13 bis Regolamento di Disciplina dell'Imposta Municipale Unica	0,76%

**DATO ATTO** che nel quantificare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;

**RITENUTO** opportuno adottare, per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dal DM. MEF 06 Settembre 2024 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

## Prospetto aliquote IMU - Comune di ALTOPASCIO

ID Prospetto 2252 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

\* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni selezionate ricorrono cumulativamente

**TENUTO CONTO** che in data 19/11/2024 è stato redatto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione dal MEF, il prospetto delle aliquote il quale, in caso di discordanza con il contenuto della presente deliberazione, prevale sulle aliquote qui definite;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 19/11/2024 dichiarata i.e., aente ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2025;

**VISTO** il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Legge n. 212/2000, aente per oggetto "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina della nuova Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, Legge n. 160/2019 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 31/08/2020 esecutiva, modificato con deliberazione C.C. n.27 del 13/04/2023 esecutiva;

**PRESTO ATTO** che l'Allegato forma parte integrate della presente deliberazione;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;

**VISTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** il parere favorevole espresso a maggioranza dai componenti della competente Commissione Consiliare Permanente II^ "Bilancio, Finanze, Attività Economico-Produttive" riunitasi in data 20/12/2024  
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

Con favorevoli n. 10 (Romani Rina, D'Ambrosio Sara, Mandroni Martina, Biagetti Federica, Cagliari Martina, Salvucci Graziano, Ciranna Marco Giuseppe, Sorini Simoni Ilaria, Pippi Giovanni e Calandriello Nicola), contrari n. 2 (Marconi Simone e Bianchi Luca) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano nelle forme di legge, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

**1. DI ADOTTARE**, per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi della normativa vigente, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'IMU anno 2025:

## Prospetto aliquote IMU - Comune di ALTOPASCIO

ID Prospetto 2252 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

### Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

### Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilità.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

\* Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni selezionate ricorrono cumulativamente

Documento generato il 19/11/2024 alle 09:16:06

**2. DI DARE ATTO** che è stato predisposto il prospetto delle aliquote IMU sull'applicazione messa a disposizione dal MEF; ;

**3. DI PROVVEDERE** ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 06/09/2024 entro il 14

ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**4. DI PROVVEDERE** altresì, ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

*ed infine delibera*

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. avendo lo stesso riportato, in una seconda e separata votazione, voti favorevoli n. n. 10 (Romani Rina, D'Ambrosio Sara, Mandroni Martina, Biagetti Federica, Cagliari Martina, Salvucci Graziano, Ciranna Marco Giuseppe, Sorini Simoni Ilaria, Pippi Giovanni e Calandriello Nicola), contrari n. 2 (Marconi Simone e Bianchi Luca) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano nelle forme di legge, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
Rina Romani

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Daniela Di Pietro